

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 657

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETRICCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1994

Norme relative alle comunicazioni tra gli uffici della
Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione e del Pubblico registro automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. - Spesso la volontà dei politici nel ricercare condizioni di certezza, di trasparenza e semplificazione a favore dei cittadini viene disattesa dall'interpretazione delle norme che i funzionari dello Stato fanno nelle sedi ministeriali.

Il precedente Governo, nella persona del ministro Cassese, così come previsto dalla legge finanziaria 1994, ha emanato una serie di regolamenti che vanno ad incidere (almeno si crede di farlo) sugli adempimenti e procedure di carattere amministrativo-burocratico riguardanti i veicoli ed i conducenti.

Il regolamento recante «Disciplina dei procedimenti di rilascio e duplicazione della patente per la guida dei veicoli» approvato dal Consiglio di ministri il 12 aprile 1994 sicuramente un beneficio lo produce: togliere cioè la doppia competenza delegando solo la Motorizzazione civile all'immediato rilascio della patente, appena superato l'esame guida.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti e le procedure previste per i rinnovi di validità delle patenti, il «regolamento Cassese» non semplifica niente anzi crea, al cittadino, condizioni di incertezza nei tempi (lunghe file prima presso gli uffici postali poi presso le unità sanitarie locali per visite mediche) costi sicuramente più alti degli attuali (le USL devono organizzare il servizio di verifica di documenti cartacei nonché la relativa trasmissione postale) e *dulcis in fundo* il cittadino deve, ancora una volta, mettersi nelle mani della pubblica amministrazione per avere la patente aggiornata (ricevimento, protocollo e stampa dei bollini da parte del CED-MCTC di Roma, poi trasmissione a mezzo posta del documento).

Nel frattempo, la direzione generale MCTC ha provveduto alla richiesta di

modifica dell'articolo 247 del regolamento del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, applicando alle procedure ed adempimenti relativi alla vendita di autoveicoli usati, la stessa «filosofia Cassese» cioè la creazione di un collegamento telematico o magnetico o cartaceo tra gli studi notarili di tutta Italia ed il CED-MCTC di Roma che poi provvederebbe, come per la patente, alla stampa, al protocollo ed alla spedizione degli aggiornamenti a casa del cittadino.

Certo, dire alla pubblica opinione che in Italia «da domani non ci saranno più file e perdite di tempo, ma solo documenti rinnovati ed aggiornati nella cassetta postale» fa un certo effetto e desta notevole scalpore, però si ritiene che il cittadino non debba più essere preso in giro da presunti fuochi d'artificio e da realtà virtuali.

È ora che si ragioni nell'ottica di dare un servizio (pubblico e/o privato) al cittadino che, con costi chiari e certi, abbia la libertà di scegliere quello più adatto alle sue esigenze e che produca, in ogni caso, la consegna immediata dei documenti aggiornati.

Da tempo, pubblicamente, gli studi di consulenza automobilistica si sono detti d'accordo per la creazione di uno sportello unico al servizio del cittadino e si sono offerti, come strutture private disponibili a dare le necessarie garanzie peraltro già previste dalle leggi 8 agosto 1991, n. 264, e 4 gennaio 1994, n. 11, per l'erogazione di tutti quei servizi a basso tasso di discrezionalità, in condizioni di trasparenza nei costi ed in tempi reali nella consegna di documenti, grazie alla possibilità di collegarsi telematicamente con le pubbliche amministrazioni interessate.

Risulta evidente che queste proposte

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normative non tengono in considerazione le reali esigenze del cittadino, non semplificano gli adempimenti, non riducono i relativi costi e creano tempi non certi. L'unico risultato invece che queste proposte sicuramente produrranno è la scomparsa di un patrimonio di esperienza rappresentato da piccole e medie imprese che oggi danno lavoro a circa 70.000 persone,

vista la scelta di trasferire competenze ed ulteriori interessi ad altri organismi fino ad oggi non interessati a svolgere l'attività di cui alle citate leggi n. 264 del 1991 e n. 11 del 1994.

L'attuale disegno di legge è volto a realizzare la semplificazione, la trasparenza, l'efficienza e la credibilità della burocrazia a favore e nei confronti del cittadino.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. L'aggiornamento della carta di circolazione ed il rilascio del certificato di proprietà che tengano conto dei mutamenti di cui all'articolo 94 del codice, viene effettuato, relativamente agli atti la cui sottoscrizione sia stata autenticata dopo il sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, rispettivamente dall'ufficio centrale operativo della Direzione generale della MCTC e dal competente ufficio del PRA, che trasmettono rispettivamente per posta, al luogo di residenza del nuovo proprietario o usufruttuario o locatario, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione ed il nuovo certificato di proprietà. A tal fine i notai devono trasmettere ai suddetti uffici un supporto cartaceo o magnetico ovvero per via telematica, secondo i modulari o i tracciati record determinati dalla Direzione generale della MCTC o dal PRA gestito dall'ACI, cui verranno inviati gli importi delle imposte riscosse, d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato, notizia degli atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o della costituzione di usufrutto o della stipulazione di locazione con facoltà di acquisto da essi ricevuti e autenticati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui gli atti stessi siano stati ricevuti o autenticati. I notai che ricevono od autenticano gli atti di cui sopra senza che siano stati effettuati i versamenti degli importi dovuti, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per l'aggiornamento della carta di circolazione e dei diritti ad

emolumenti dovuti al PRA, stabiliti ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187 e delle imposte prescritte, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. Le ricevute dei versamenti devono essere conservate a cura del versante per un periodo di almeno tre anni decorrente dalla data dell'atto. Esse devono riportare, nello spazio riservato alla causale, il numero di targa del veicolo la cui carta di circolazione deve essere aggiornata e rilasciato il certificato di proprietà ed il motivo per cui deve essere effettuato l'aggiornamento e provveduto al rilascio del nuovo certificato.

2-ter. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della MCTC provvede altresì ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali dopo il sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, trasmettendo poi per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della MCTC, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della MCTC, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

2-quater. Nei casi non previsti ai commi *2-bis* e *2-ter* all'aggiornamento della carta di circolazione ed al rilascio del certificato di

proprietà provvedono per le rispettive competenze gli uffici del PRA e gli uffici provinciali della Direzione generale della MCTC, che provvedono altresì al rinnovo della carta di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 100 del codice».